

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 192/A IV Legislatura

D. D. L.

INTERVENTI PER INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO
DEL TRAFFICO PESANTE DELLE MERCI DAGLI ITI-
NERARI TURISTICI LOCALI ALLE AUTOSTRADE.

8/11/74


1-11-74

REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di legge: "Interventi per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dagli itinerari turistici locali alle autostrade".

Il disegno di legge allegato alla presente relazione ha la finalità di equilibrare il traffico veicolare in Puglia incentivando l'utilizzo della rete autostradale - notoriamente sottoutilizzata - da parte degli autotreni e autosnodati (minimo 5 assi), alleggerendo in conseguenza il traffico sulla rete viaria ordinaria nel periodo di maggiore frequentazione turistica della Puglia.

L'iniziativa segue e conferma due precedenti analoghi provvedimenti legislativi, adottati nelle stagioni estive 1985 e 1986, con risultati che hanno trovato il consenso sia delle popolazioni dei centri sollevati dal traffico pesante - in particolare di quelli rivieraschi - sia degli stessi operatori del trasporto stradale che, nel periodo di validità della legge, usufruiscono dei vantaggi dell'autostrada senza gravarsi dei relativi oneri.

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is more stylized and appears to be 'M. G.', while the lower one is more cursive and appears to be 'S. G.'.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI PER INCENTIVARE IL TRASFERIMENTO DEL TRAFFICO PESANTE DELLE MERCI DAGLI ITINERARI TURISTICI LOCALI ALLE AUTOSTRADE".

Articolo 1

Finalità

Per migliorare le condizioni della circolazione sulle strade regionali nel periodo di maggiore frequentazione turistica e per favorire il rapido scorrimento delle merci, la Regione Puglia assume a proprio carico, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto e nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, gli oneri di pedaggio sull'autostrada A14 sulle tratte autostradali comprese tra Termoli e Taranto, relativi al transito di autotreni, autosnodati e autoarticolati con numero di assi non inferiore a cinque.

Articolo 2

Convenzione

La Giunta Regionale é autorizzata a stipulare per il periodo di tempo indicato nel precedente articolo 1 e nei limiti di spesa di cui all'articolo 3 apposita convenzione con la Società Autostrade - Concessione e Costruzione Autostrade S.p.A. - Roma, con la quale saranno stabilite le modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito nel precedente articolo.



REGIONE PUGLIA

Articolo 3

Norma finanziaria

- 1.- Per le necessità di cui alla presente legge é autorizzata la spesa annua di f.1.200.000.000=.
- 2.- Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento di pari importo in termini di competenza e di cassa sul capitolo 0501330 del bilancio per l'esercizio finanziario 1987, la cui denominazione é così modificata: "Interventi per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dagli itinerari turistici locali alle autostrade".
- 3.- Alla copertura dello stanziamento di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento di pari importo in termini di competenza e di cassa dal capitolo 1602040 del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
- 4.- Per gli esercizi successivi si farà fronte con la disponibilità dei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione .-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 18-4-87

